

**Novità politiche della Lombardia del Trecento  
nei pareri legali di Signorolo Omodei**

di Maria Nadia Covini

Reti Medievali Rivista, 19, 2 (2018)

*<<http://www.retimedievali.it>>*



Firenze University Press

## Novità politiche della Lombardia del Trecento nei pareri legali di Signorolo Omodei

di Maria Nadia Covini

La raccolta di *consilia* del giurista milanese Signorolo Omodei *senior* (1300 ca.-1371) è esaminata per mostrare come un reputato uomo di legge, che insegnò con successo in diverse sedi universitarie, fu chiamato a interpretare i cambiamenti che stavano intervenendo nella società e nelle istituzioni del suo tempo. Le concessioni di grazie, le procedure criminali, l'emergere della dinastia signorile viscontea a scapito delle istituzioni comunali, le novità finanziarie, i patti di reciproca tutela tra potenze furono tra i temi sottoposti al suo consulto, e analizzati alla luce della sapienza legale. La stessa *forma mentis* del giurista, plasmata dalla tradizione del diritto romano, fu spesso piegata e adattata a nuove esigenze e bisogni.

The collection of legal *consilia* of the Milanese jurist Signorolus de Homodeis *senior* (c. 1300-1371) is examined to show how a reputed man of law, who successfully taught in various Italian Universities, was called to give an interpretation of the socio-political changes that unravelling during the fourteenth century. The grants of pardon and grace, the criminal procedures, the rise of the Visconti dynasty at the expense of the communal institutions, the changing role of magistrates and officials, the procedures of public debt, the agreements of mutual protection between territorial powers: all of these topics were submitted to the jurist for opinion and examined in the light of legal knowledge. Even the lawyer's mindset, shaped in the tradition of Roman law, was often bent and adapted to suit the new demands and needs.

Medioevo; secoli XIV-XV; Lombardia; diritto romano; statuti e pareri legali; giuristi e autorità politiche; signorie.

Middle Ages; 14<sup>th</sup>-15<sup>th</sup> Centuries; Lombardy; Roman Law; Statutes and Legal *Consilia*; Jurists and Political Authorities; Seigneurial Powers.

La raccolta di *consilia e questiones* del giurista milanese Signorolo Omodei *senior* (1300 circa-1371) risale probabilmente a una collezione radunata dallo stesso autore<sup>1</sup>. Stampata per la prima volta nel 1497, fu più volte ripub-

Ringrazio Alessandra Bassani che ha risposto ai miei quesiti e suggerito ulteriori letture.

<sup>1</sup> Lattes, *Due giureconsulti milanesi*. Osserva il Lattes che doveva esistere una raccolta dovuta all'autore stesso, anche se non sono conservati manoscritti coevi: infatti la numerazione dei consulti usata dall'autore in altri testi, corrisponde a quella dei *Consilia* editi (*ibidem*, p. 1039). L'opera uscì a stampa per la prima volta per i tipi di Uldericus Scinzenzeler a Milano nel 1497.

blicata e commentata nel corso del secolo successivo: la composizione del testo e la vicenda editoriale successiva sono state ben chiarite da un contributo di Alessandro Lattes, a cui si rinvia<sup>2</sup>.

Pur nati da questioni pratiche, molti dei pareri dell'Omodei contengono ampi riferimenti alla teoria e alla dottrina, e sono adeguati alla sua fama<sup>3</sup>, costruita a partire da una solida formazione acquisita a Bologna con maestri come Ranieri Arsendi e il Buttrigario, e poi consolidata attraverso una carriera brillante di docente nelle università di Bologna e di Vercelli, di Pavia e infine nuovamente di Vercelli, dove concluse la sua carriera e morì nel 1371<sup>4</sup>. A richiesta di privati, di signori e di giudicanti, si occupò di varie questioni e assunse numerosi incarichi professionali in Lombardia e in diverse città del Nord e del Centro Italia. I suoi testi prendono in considerazione anche leggi e ordinamenti di paesi lontani, come le Fiandre, l'Ungheria, la Francia e le regioni dell'Impero tedesco: ma Signorolo fu particolarmente vicino e contiguo alla dinastia viscontea. Già nel 1351, al tempo dell'arcivescovo Giovanni, Signorolo collaborò alla revisione degli statuti di Milano e molti suoi scritti analizzano singoli testi statutari, ponendo la delicata questione dell'interpretabilità del diritto municipale alla luce del *ius commune*<sup>5</sup>. I Visconti lo chiamarono a coprire una delle cattedre di diritto della neonata università ticinese: il suo nome era già famoso e attrattivo, e avrebbe richiamato studenti a Pavia.

Signorolo Omodei *senior* è tra i pochi giuristi del Trecento di ambito lombardo che lasciarono una raccolta così ordinata e compatta<sup>6</sup>. L'epoca in cui visse e operò fu contrassegnata dalla novità del potere signorile e dalla sperimentazione di istituzioni bisognose di una piena costruzione legale e formale.

edizione di cui sono reperibili 25 esemplari in varie biblioteche. Qui utilizziamo l'edizione milanese (derivata dalla prima) datata 1521 presso Giovanni Angelo Scinzenzeler, a cura del Chuchalon (nel seguito indicata come Omodei, *Consilia*). L'edizione Lione 1549, dello stesso curatore, contiene ulteriori commenti ed è corredata da indici.

<sup>2</sup> Lattes, *Due giureconsulti milanesi*.

<sup>3</sup> Le biografie recenti dell'Omodei, sono Massetto, *Signorolo degli Omodei*; Covini, *Omodei, Signorolo*. Sull'Omodei consulente, Dolezalek, *Verzeichnis der Handschriften*, III, *ad vocem*.

<sup>4</sup> La fine dell'istituzione universitaria vercellese è stata messa in relazione alla morte di Omodei: Rosso, *Forme e luoghi di trasmissione dei saperi*, p. 629. Sull'Omodei a Pavia, Di Renzo Villata, Massetto, *La facoltà legale*, in particolare pp. 432-435.

<sup>5</sup> Su Signorolo fautore dell'autonomia dei popoli nel formare le leggi, Storti Storchi, *Appunti in tema*, p. 131. Sulla tesi della non interpretabilità degli statuti, Lattes, *Due giureconsulti milanesi*, p. 1043. Aggiunge W.P. Müller che Omodei fu contrario all'interpretazione estensiva perché considerava il *corpus* del diritto comune non come un deposito sapienziale compatto e indiscusso, ma un aggregato di scritture storicamente date, collocabili nel tempo e nelle diverse culture legali. In questo senso il suo orientamento è solo in apparenza attardato, perché apre la strada a una visione innovativa del rapporto tra statuti e *ius commune* e alla concezione umanistica del diritto storicamente dato: Müller, *Signorolus de Homodeis*. Più in generale, Sbriccoli, *L'interpretazione dello statuto*.

<sup>6</sup> Data la dispersione delle fonti, non è sempre agevole l'esame della produzione dei giuristi covei (*consilia*, *questiones*, testi didattici), come nota Bellomo, *Introduzione* a Bellomo, *Quaestiones*. È gravemente dispersa, per esempio, la produzione di Riccardo da Saliceto, contemporaneo di Signorolo e suo collega a Pavia: Bellomo, *Profili*, pp. 95-103; Bellomo, *Riccardo da Saliceto*; Di Renzo Villata, Massetto, *La facoltà legale*, pp. 435-438.

La sua contiguità al potere, la carriera accademica, il suo diretto contributo alle riforme statutarie viscontee ne fanno un interprete significativo dei mutamenti istituzionali in corso e i suoi scritti offrono spunti di interesse non solo agli studiosi del pensiero legale – ai quali lasceremo il compito di fare una sistematica comparazione del pensiero di Signorolo con i giuristi coevi e di misurarsi con lo strumentario concettuale del giurista<sup>7</sup> – ma anche a chi studia la politica e le istituzioni viscontee del medio Trecento, contesto come è noto piuttosto avaro di fonti. In questo studio, più che ai riferimenti teorici e dottrinali del giurista milanese, presteremo attenzione ai contenuti dei suoi *consilia* “politici” e alle soluzioni da lui date alla costruzione delle istituzioni signorili trecentesche, in particolare milanesi<sup>8</sup>. Signorolo fu infatti chiamato a dare il suo contributo a problemi concreti e urgenti nella signoria incipiente, per esempio dare chiarimenti ad amministratori e funzionari ancora incerti sul proprio ruolo di interpreti ed esecutori della volontà signorile. Di qui l’interesse dei suoi consulti.

### 1. *Il giurista e la legittimazione dei poteri signorili emergenti*

Sia nelle opere dottrinali e didattiche, sia nei pareri dati in veste di consulente dove prendeva spunto da questioni pratiche, l’Omodei ebbe spesso l’occasione di fare riferimento ai processi più “alti” della politica: la costruzione istituzionale delle signorie regionali, i fondamenti legali dei poteri emergenti. Recensendo i testi dottrinali del Trecento e primo Quattrocento alla ricerca dei riferimenti alla *plenitudo potestatis* rivendicata dai Visconti, Jane Black ha osservato che la riflessione dell’Omodei contribuì a dar forma alle aspirazioni monarchiche o proto-assolutistiche della dinastia milanese<sup>9</sup>. Signorolo discettò infatti della natura generale dei decreti signorili<sup>10</sup>, della grazia signo-

<sup>7</sup> Sul tema, Quaglioni, *Letteratura consiliare*, in particolare pp. 422-423.

<sup>8</sup> Va precisato che la produzione dell’Omodei non ha la sistematicità delle opere della generazione successiva, quelle dei grandi teorici legali che a fine Tre-inizio Quattrocento si misurarono con uno stato ducale ben più assestato nelle forme istituzionali. I riferimenti bibliografici a Baldo degli Ubaldi come teorico del potere visconteo richiederebbero una lunga lista di titoli e di autori, ma mi limito a citare il recente Black, *Absolutism in Renaissance Milan*, e relativa bibliografia. Non avrebbe poi molto senso comparare i consulti di Omodei con i testi giuridico-politici di Martino Garati, autore di epoca successiva (su cui si veda Soldi Rondinini, *Il Tractatus De principibus*), o con quelli di autori minori del Quattrocento, come il piacentino Bartolomeo Baratieri, che assemblò un compendioso trattato di diritto feudale per ingraziarsi Filippo Maria Visconti. Per il ruolo dei giuristi presso i Visconti rinvio comunque a Cengarle, *Immagine di potere*; Silanos, *Percorsi accademici*.

<sup>9</sup> Black, *Absolutism in Renaissance Milan*, p. 59 e pp. 59-62 sull’Omodei.

<sup>10</sup> Sul rapporto tra decreti signorili e statuti, Chittolini, *La formazione dello stato regionale*, in particolare *Infeudazioni e politica feudale*; Gamberini, *La forza della comunità*; sulla vitalità e la lunga durata degli statuti delle città italiane, anche grazie alla presenza di giuristi e interpreti, Chittolini, *Statuti e autonomie urbane*. Inoltre Storti Storchi, *Scritti sugli statuti lombardi*.

rile<sup>11</sup>, delle prerogative del vicario imperiale<sup>12</sup>, dell'opportunità di limitare le esenzioni ecclesiastiche in nome del bene comune e della conservazione del dominio<sup>13</sup>. Più in generale riconobbe ai nuovi signori il ruolo di centro legislativo tendenzialmente unitario, superiore ad esempio alle *civitates*, in quanto votato a mantenere la pace e l'ordine e garantire la circolazione di persone e di merci<sup>14</sup>. L'Omodei restò saldo nella convinzione che ogni potere derivasse da una concessione imperiale, orientamento che – come ha scritto di recente Mario Conetti – lo collocava tra «gli ultimi assertori coerenti dell'unica sovranità universale»<sup>15</sup>. Senza dogmatismi, però: come altri teorici del suo tempo, il giurista milanese era consapevole sia del declino dell'universalismo imperiale sia della fattualità incontrovertibile dei nuovi poteri emergenti, fossero monarchici, signorili o cittadini. Marco Cavina, in omaggio a questa problematicità di pensiero, ha parlato di «inquietudini filoimperiali»<sup>16</sup>.

È stato oggetto di analisi, ad esempio, un *consilium* relativo a una controversia che vedeva coinvolti dei ricchi mercanti genovesi, i quali volevano far valere contro i loro concittadini le esenzioni ottenute dal re di Francia<sup>17</sup>. Affrontando solo lateralmente il tema dei fondamenti di legittimità di quell'antica monarchia, Omodei mostrava di aver letto con ammirazione i testi dei giuristi francesi vicini alla corte regia, in particolare di Guillaume de Cunch, che su questo punto avevano abbandonato le remore filoimperiali e sostenuto (per dirla in breve) che il re di Francia era un sovrano *nei fatti*, e che di questa fattualità (e storicità) non si poteva non tener conto<sup>18</sup>. Mentre il suo collega Iacopo Belviso si pronunciava a favore dell'autonomia dei poteri dei re angioini, facendosi «sostenitore in teoria e collaboratore prezioso nella pratica di una monarchia territoriale»<sup>19</sup>, Omodei preferì risolvere il quesito su un altro piano argomentativo e volutamente non si addentrò nella questione della derivazione dei poteri, che pure avrebbe fatto gioco al suo ragionamento. Sfiorando il tema, però, si mostra consapevole della complessità della questione e non ostile alle considerazioni pragmatiche che temperavano la visione più

<sup>11</sup> Si veda, nel seguito, il paragrafo 4.

<sup>12</sup> In uno dei suoi *consilia* Omodei asserisce che un vicario imperiale può dichiarare guerra a chi cerca di sottrargli una città o un territorio (Lattes, *Due giureconsulti milanesi*).

<sup>13</sup> Sulla contiguità tra Signorolo e i Visconti nell'imporre limiti alle alienazioni a favore degli ecclesiastici, Storti Storchi, *Lo statuto di Bergamo del 1353*, p. 423.

<sup>14</sup> Black, *Absolutism*; Storti Storchi, *Scritti sugli statuti lombardi*.

<sup>15</sup> Cavina, *Inquietudini filoimperiali*.

<sup>16</sup> Conetti, *I poteri monarchici*, citazione a p. 330.

<sup>17</sup> Omodei, *Consilia*, n. 215, ff. 142r-143, ampiamente illustrato da Conetti, *I poteri monarchici*, pp. 336-343.

<sup>18</sup> Per l'apprezzamento degli scritti del Cunch (e di altri francesi), Lattes, *Due giureconsulti milanesi*, p. 1041; Conetti, *I poteri monarchici*, p. 341.

<sup>19</sup> Conetti, *I poteri monarchici*, p. 330. Uso secondo il senso comune la categoria del "pragmatismo", non volendo però trascurare il fatto che esistono ampie riflessioni riguardo alla legittimazione/emersione dei poteri signorili da parte dei giuristi, come ad esempio spiega Meccarelli, *Arbitrium*, in particolare parte II, cap. II (a proposito di deleghe commissariali nei processi, processi abbreviati, atti "straordinari").

tradizionale<sup>20</sup>. Va pure notato che, se Omodei avesse abiurato all'opinione che *tutti* i poteri territoriali derivavano dall'Impero, si sarebbe smentito clamorosamente: aveva sostenuto con vigore questa tesi in vari testi e in particolare nel suo apprezzato commento al proemio del Digesto<sup>21</sup>.

La prudenza del giurista rispetto alle prerogative sovrane del re di Francia è un utile termine di paragone per una questione ancora più controversa, quella dell'origine e della legittimità dei poteri dei signori di Milano<sup>22</sup>. Era difficile riconoscere ai Visconti una qualità simile a quella del *princeps* del diritto romano (anche se vedremo tra poco come Omodei contribuì a dare una veste formale agli atti di grazia da loro concessi, riconducendoli all'antico *rescritto* imperiale), e, a proposito della natura territoriale della formazione politica viscontea, Signorolo si attestò su una posizione di prudenza<sup>23</sup>. Nello specifico, un giudicante visconteo aveva chiesto al giurista se un reo sottoposto al bando a Milano potesse essere intercettato e ucciso anche se si trovava, per esempio, a Crema. Il consulente rispose che il bandito poteva essere punito tanto a Milano quanto a Crema in quanto entrambe le città erano sotto il dominio di Luchino Visconti. Nulla più di questo. Secondo questa versione "debole", la dominazione dei Visconti alla metà del secolo XIV si configurava come un aggregato di città – e dei relativi contadi – unite dall'essere sottoposte un unico signore, senza avere il connotato di dominazione unitaria ed estesa in modo uniforme sul territorio<sup>24</sup>. Va notato che, nel suo ragionamento, il giurista si serviva come di consueto dell'armamentario "classico" di norme e dottrina romanistica, ma con questi strumenti (antichi) cercava di penetrare nei delicati (e nuovi) problemi istituzionali. In questo caso la sua risposta finiva per corroborare la persistente vitalità delle istituzioni comunali, opinione che conforta i risultati dei più recenti studi sulle signorie "lombarde" del XIV secolo, dove si insiste sul fatto che in molte città del Nord e Centro Italia le istituzioni comunali e "popolari" durarono a lungo, convivendo con le forme emergenti di dominazione signorile<sup>25</sup>.

<sup>20</sup> Lattes, *Due giureconsulti milanesi*, p. 1041; Conetti, *I poteri monarchici*, in particolare p. 342.

<sup>21</sup> Il testo fu edito nell'edizione 1497 dei *Consilia*, al n. 129, secondo Lattes.

<sup>22</sup> Per il dibattito storiografico sul vicariato, la designazione popolare e la legittimità del potere dei Visconti, rinvio a Somaini, *Processi costitutivi*, in particolare pp. 710-728.

<sup>23</sup> Omodei, *Consilia*, n. 89, ff. 60v-61r. È analizzato in Barni, *La formazione interna*, p. 54. Nei *consilia* di Signorolo il Cognasso segnala anche il riferimento alla pace del 1348 tra Benzoni e Guenzoni di Crema, sotto l'egida di Luchino Visconti: Cognasso, *Note e documenti*, p. 96.

<sup>24</sup> Lo nota il Barni nell'articolo citato sopra, e si vedano anche Chittolini, *I capitoli di dedizione*, pp. 39-60, e Gamberini, *Il contado di Milano*.

<sup>25</sup> Rao, *Signori di popolo*; Zorzi, *Le signorie cittadine in Italia*. Gian Maria Varanini ha sostenuto tra i primi la tesi della persistenza di orientamenti comunali in numerosi studi sulla signoria scaligera, tesi ribadita poi in forma sintetica in Varanini, *Aristocrazie e poteri*.

## 2. *La pratica del governo nei consilia di Signorolo*

Tralasciamo ora le incursioni del giurista milanese nel campo nobile delle discussioni sulla legittimità dei poteri e della territorialità, tema per il quale siamo debitori agli studi citati, in particolare di Alessandro Lattes, di Gianluigi Barni, di Jane Black e di Mario Conetti. Esaminiamo ora, pur senza pretese di sistematicità, altri *consilia* in cui Signorolo *senior* si misurò con problemi più concreti, quelli che emergevano nei rapporti sociali e nelle istituzioni del suo tempo. Vedremo come, affrontando vari quesiti, egli si fece interprete dei profondi mutamenti in corso nella politica e nelle pratiche di governo e fu il suggeritore di adattamenti formali e procedurali. Vedremo inoltre che, da giurista consapevole e “aggiornato”, quando elaborava il suo contributo non mancava di adattare la sua stessa *forma mentis* alle novità del tempo.

Solitamente i pareri legali dati in risposta a quesiti di ufficiali, giudicanti e clienti privati prediligevano lo stile impersonale e astratto. Anzi, alcuni dei *consilia* dell’Omodei sono poco più che dei virtuosismi di sapienza legale, come ad esempio il testo che ragiona sulla proprietà di un pollo nato da un uovo caduto nel cortile del vicino oppure quello che tratta della disciplina del duello in Ungheria<sup>26</sup>. Esercizi di stile, probabilmente, destinati ad abbellire e arricchire la raccolta di *consilia*, un genere che dopo Oldrado da Ponte<sup>27</sup> stava avendo nel Trecento una notevole diffusione ed era considerato una prova del successo professionale di un giurista<sup>28</sup>. Lo stile spersonalizzato e astratto di molti consulti era una caratteristica utile a farne dei “precedenti”, ma a noi interessano ancor di più quelli più legati alla concretezza degli eventi, quelli ricchi di nomi e di date, di circostanze puntuali e di riferimenti all’attualità, come l’infuriare della peste, la presenza invasiva delle compagnie militari forestiere, le novità commerciali ed economiche della vita cittadina, i risvolti legali dell’attività dei mercanti. Sono testi che si prestano a integrare, e a volte a incrociare, un panorama delle fonti piuttosto spoglio e deludente.

Di particolare interesse sotto questo aspetto sono i testi in cui l’Omodei risponde a quesiti di ufficiali che si sentivano perplessi e dubitosi di fronte a pratiche politiche nuove, o che si trovavano ad adattare le procedure antiche e la materia statutaria a una realtà in rapido cambiamento. I dubbi riguardavano ad esempio le sperimentazioni fiscali introdotte dalle dominazioni alle prese con bisogni finanziari crescenti, le procedure degli appalti daziari, i pagamenti di cedole e di interessi dell’incipiente debito pubblico (a Genova), le pratiche giudiziarie e amministrative nel contesto di un quadro normativo

<sup>26</sup> Lattes, *Due giureconsulti milanesi*, pp. 1037-1038. Forse il riferimento all’Ungheria, dove il duello era legalizzato, è da intendere come copertura narrativa visto che si discute delle regole di una pratica che in Italia era vietata.

<sup>27</sup> Valsecchi, *Oldrado da Ponte*, in particolare pp. 691-716.

<sup>28</sup> Sulla produzione consiliare, che richiederebbe molti riferimenti bibliografici, mi limito a citare Ascheri, *I consilia dei giuristi* (lucida sintesi, con classificazione e analisi della produzione); Quaglioni, *Letteratura consiliare* (dove si mette in luce il nesso tra dottrina e costruzione politica); e per il XIII secolo comunale, Vallerani, *Consilia iudicialia*.

che si andava complicando con la decretazione signorile<sup>29</sup>. Ancora assente dai *consilia* dell'Omodei è una questione che nei decenni successivi diventerà un tema incandescente nella Lombardia dei Visconti e degli Sforza: il contenzioso derivante da confische, condanne e redistribuzioni dei signori a danno di sudditi e comunità<sup>30</sup>. Una materia, invece, che è già ben presente ai giuristi contemporanei inseriti in contesti monarchici<sup>31</sup>.

Tra i responsi più ricchi nel fornire puntuali descrizioni di eventi, ben corredati da nomi, cognomi e circostanze e da una forte aderenza a fatti e a episodi specifici, alcuni sono relativi alle questioni daziarie. Un *consilium*, ad esempio, riguarda una controversia relativa all'incanto dei dazi a Milano nel delicato passaggio tra il controllo del Comune e la nuova e incipiente volontà di controllo da parte dei Visconti: è un testo, appunto, che contiene molti riferimenti concreti, con nomi e cifre<sup>32</sup>. Lanfrancolo de' Bugni, uno dei dazieri della gabella del sale della città, dei suburbi e del contado, compresa la gabella di Locarno, chiedeva un risarcimento al comune di Milano in relazione all'incanto del 1344-1345, rogato dal notaio Socio Pestagalla. La questione riguardava un periodo di esercizio aggiuntivo, pochi giorni rispetto all'annualità piena dell'incanto. Il Bugni era pronto a rinunciare all'appalto alla scadenza, ma Luchino Visconti gli aveva imposto di proseguire nella gestione, e così aveva fatto fino alle calende di febbraio successive, per 24 giorni. Il Comune di Milano non voleva riconoscere la remunerazione di questo periodo, e il giurista dava ragione all'appaltatore in base alla duplice prova delle scritture, leggibili sia nei registri di tesoreria comunali sia nei registri della camera signorile. Le ampie argomentazioni del testo legale riguardano in prevalenza la materia contrattuale, ma nel contempo documentano il passaggio del controllo dell'entrata del sale dalla camera del comune alla camera signorile, fornendo anche dati altrimenti non reperibili sul valore della gabella<sup>33</sup>. Si asseriva infatti che spettava a Luchino (*quondam* al tempo del consulto) la *balia* di dare la gabella e ogni introito del Comune a chi voleva, «tam in sui (sic)

<sup>29</sup> Si veda ad esempio l'analisi di Storti Storchi, *Giudici e giuristi*.

<sup>30</sup> Non mancano notizie di confische e redistribuzioni seguite da contenziosi aspri, già nel Trecento. A parte le clamorose confische di Bernabò Visconti a danno dei lodigiani e a beneficio degli ospedali milanesi, ci sono esempi di concessioni multiple e generatrici di controversie infinite: per esempio, il 29 gennaio 1357 Galeazzo e Bernabò annullano la concessione di beni in Abbiategrasso fatta da Matteo Visconti al defunto Papino Taverna, «que fuerunt quondam Tholomei de la Torre», e li danno a Giordano Clerici di Lomazzo e suoi eredi; più tardi i medesimi beni passarono a un Appiani e poi ai Beaqua: *La politica finanziaria dei Visconti*, I, pp. 108-109, n. 130; III, p. 395, n. 394. Vicende di questo tipo sono ben più frequenti nel Quattrocento.

<sup>31</sup> Il giurista Iacopo Belviso trattò il tema delle interferenze regie (angioine) nel dominio reale dei sudditi: Conetti, *I poteri monarchici*, pp. 330-336. C'è in Signorolo uno spunto polemico, notato dal Lattes, *Due giureconsulti milanesi*, quando aveva commentato la eccessiva *largitas* dell'imperatore Costantino, che nella famosa (e presunta) donazione aveva disposto di beni non suoi.

<sup>32</sup> Omodei, *Consilia*, n. 22, ff. 14v-16v.

<sup>33</sup> La gabella era data in appalto a 3.000 fiorini d'oro l'anno, dato che non era sfuggito a Giulini, *Memorie della città e campagna di Milano*, V, p. 326. Tuttavia un passo del *consilium* chiarisce che era complessivamente di 4.000 fiorini, dei quali 3.000 erano già incamerati dal Visconti.



camera quam alibi»<sup>34</sup> e di decidere se i proventi dovessero essere incamerati dal comune oppure dalle finanze signorili. Inoltre viene citato il vicario generale visconteo posto a capo, già a quest'epoca, della magistratura dei XII di provvisione<sup>35</sup>: uno degli aspetti della incipiente sottrazione di prerogative e autorità al comune di Milano<sup>36</sup>.

Una materia legale piuttosto delicata erano i risarcimenti che gli appaltatori di dazi chiedevano ai signori in caso di mancato prelievo dovuto a eventi bellici o altre catastrofi, tanto più nel contesto turbato degli anni centrali del Trecento, gli anni drammatici che fanno da sfondo alla cronaca lombarda di Pietro Azario<sup>37</sup>. Un *consilium* riguarda una controversia tra il comune di Bergamo e gli appaltatori del teloneo di ferro, rame e acciaio, condannati a pagare una forte somma<sup>38</sup>. L'Omodei esamina i patti stipulati tra il comune e la società dei dazieri, e in particolare analizza le clausole che regolavano i risarcimenti in caso di guerre ed eventi eccezionali. Allarga poi il suo esame alle lettere del signore della città, che dal 1354 era Bernabò Visconti. Erano lettere "emergenziali", provvedimenti dettati dall'approssimarsi della guerra e dall'incipiente e temuto attacco di milizie provenienti da Venezia, Verona, Ferrara e Padova. Dalla sua residenza nel verde di Cusago, Bernabò esortava gli ufficiali a impadronirsi delle mercanzie provenienti dalle terre nemiche e ordinava di promulgare delle gride per vietare ai Bergamaschi di condurre merci oltre i confini, sotto pena di gravi punizioni. Considerato il contesto così turbato, il giurista osservava che gli appaltatori avevano sofferto degli impedimenti al regolare svolgimento dei traffici, e concludeva che la sentenza data contro di loro era ingiusta, iniqua e infondata. Anche in questo consulto, lo sfondo su cui si muove il ragionamento legale è la fase di passaggio di poteri dai comuni ai signori.

<sup>34</sup> Tra le premesse (come affermazione non contestata dalle parti), in f. 14v: «Item de balia et de possibilitate quondam bone memorie Luchini volentis gabellam salis et quoscumque introitus civitatis et districtus Mediolani dare et concedere ad sui libitum, tam in sui (sic) camera quam alibi».

<sup>35</sup> Giacomo *de Strictis* era *legum doctor*, cancelliere e vicario generale visconteo nel 1339 e 1343/44; *La politica finanziaria dei Visconti*, I, pp. 22, 30; Storti Storchi, *Giudici e giuristi*, p. 333. È probabilmente identificabile con l'omonimo giurista piacentino che nel 1331 operava nella curia papale avignonese.

<sup>36</sup> Per un confronto, sono note due *questiones* del collega e contemporaneo Riccardo da Saliceto, «legum doctor de Bononia», in materia di dazi cittadini e di taglie: Bellomo, *Inediti*, pp. 271-275; Bellomo, *Profili*, p. 99. Tuttavia, come qui osservato (pp. 92-128 e in particolare pp. 112-114), Saliceto era un teorico, interessato più ai concetti interpretativi che alla pratica del consulto.

<sup>37</sup> Azario, *Liber gestorum*.

<sup>38</sup> Omodei, *Consilia*, n. 185, ff. 179r-180r. Sul teloneo Mainoni, *Le radici della discordia*, pp. 11, 68-79; Mainoni, *L'economia di Bergamo*, pp. 317-318.

### 3. *Adattare le procedure amministrative alle novità politiche*

I riferimenti geografici e politici dei consulti dell'Omodei spesso travalicano i territori lombardi. Signorolo ebbe rapporti professionali con i principi piemontesi, con i marchesi di Monferrato e con Genova, con autorità e sudditi di varie città del Veneto e dell'Italia centrale. Un parere riguarda le complesse sperimentazioni che il comune di Genova allestì creando delle forme di debito pubblico (le *compere*) e vendendo varie entrate, in particolare quella dell'*introitus maris* relativa ai viaggi delle galee genovesi verso la *Romania* e la Siria. In un primo tempo i proventi di questo importante cespite erano stati dati in *assegnazione* ad alcuni prestatori, a compenso dei loro mutui, ma successivamente fu allestito il sistema delle *compere*, e l'introito, insieme ad altri prelievi, fu appaltato a una società di affaristi. Gli assegnatari iniziali rivendicavano alcune quote non riscosse e il giurista era chiamato a pronunciarsi: i nuovi compratori erano o no tenuti a risarcire gli assegnatari precedenti? L'esame si concentra prima di tutto sulla validità formale dei passaggi procedurali e conclude che la vendita era stata un provvedimento utile e giustificato, considerato che le guerre e gli impedimenti ai viaggi delle galee avevano determinato una consistente diminuzione dei prelievi<sup>39</sup>. Inoltre il giurista milanese passa in rassegna le forme e i modi di deliberazione, e si misura con una importante novità istituzionale, il dogato "perpetuo" introdotto da poco, al tempo di Simon Boccanegra<sup>40</sup>: il consulto sottolinea infatti la colorazione "popolare" della figura del doge, e asserisce che le sue deliberazioni erano valide in quanto condivise con il consiglio dei Dodici<sup>41</sup>. Anche qui si compulsavano testi antichi per risolvere problemi nuovi.

Il ruolo del giurista come "adattatore" di forme procedurali alle novità del tempo è riscontrabile anche nel parere dato da Signorolo a un giudice visconteo, relativo a un'inquisizione penale formata a Lecco contro certi delinquenti<sup>42</sup>. Il procedimento era iniziato in un momento in cui la città era sotto il dominio comune di Galeazzo e Bernabò Visconti, ed era stato affidato a un giudice nominato da entrambi i signori, il quale aveva espletato le formalità consuete. E tuttavia, quando si arrivò a formare la sentenza e a determinare le condanne, la città di Lecco era stata attribuita al solo Bernabò. Si trattava di stabilire se le condanne comminate dovessero pervenire a entrambe le camere signorili o solo a quella bernaboviana. Per rispondere, l'Omodei condusse prima un'analisi formale delle norme e dei testi dottrinali e poi entrò nel merito delle pratiche effettive del potere signorile, mostrando una sensibilità

<sup>39</sup> Omodei, *Consilia*, n. 138, ff. 96-97v.

<sup>40</sup> Sul contesto, Petti Balbi, *Simon Boccanegra*; sull'allestimento di un debito pubblico nel Trecento, Sieveking, *Studio sulle finanze genovesi*, in particolare p. 185 e seguenti; Felloni, *Ricchezza privata, credito e banche*.

<sup>41</sup> Omodei, *Consilia*, n. 138 citato. Il testo è esaminato in Conetti, *I poteri monarchici*, p. 337. Più ampiamente, sulla questione della legittimità di *condere* statuti, Storti Storchi, *Appunti in tema*, pp. 115-138.

<sup>42</sup> Omodei, *Consilia*, n. 105, f. 77v.

per la fattualità che non era estranea a lui come ad altri giuristi del Trecento, nonostante la formazione rigidamente dottrinale. Omodei constatò che Bernabò a Lecco aveva nominato dei propri ufficiali, che rispondevano solo a lui, e aveva creato strutture del tutto nuove, e concluse pertanto che le condanne dovevano pervenire alla camera bernaboviana anche se l'inquisizione era stata formata prima. Il giudizio può apparire scontato, raggiungibile anche mediante il buon senso: ma va considerato per quello che era, una risposta autorevole e "dottrinale" alle preoccupazioni e ai dubbi degli ufficiali, che si misuravano con contesti nuovi e inediti e con la responsabilità del proprio ufficio<sup>43</sup>. Munirsi del parere del giurista significava avere uno scudo protettivo in caso di contestazioni durante le procedure di *sindacato*<sup>44</sup>.

#### 4. *Dispotismo, potere di grazia e potere signorile: i dubbi e le soluzioni del giurista*

La novità signorile si manifestava anche con la promulgazione di nuovi decreti di tono dispotico, che contrastavano con gli orientamenti e la formazione del giurista classico<sup>45</sup>. Ne è esempio il consulto fornito dall'Omodei al vicario di Martesana Cristoforo Boccacci, un *legum doctor* che officiava per i Visconti a Vimercate e che fu spesso suo cliente<sup>46</sup>. Il Boccacci era dubbioso circa l'applicabilità di un decreto *nuovissimo*, voluto da Bernabò Visconti ed emanato nell'agosto 1358: coloro che davano aiuto o ricetto a delinquenti e banditi attentavano anche all'onore del signore e meritavano punizioni severe<sup>47</sup>. Evidentemente il vicario si sentiva a disagio nell'applicare un dispositivo ispirato a una logica punitiva che tutelava il potere signorile in forme tendenzialmente arbitrarie e tiranniche, comunque nuove per la sua *forma mentis* di ufficiale; chiedeva inoltre di avere ragguagli su come dei casi simili sarebbero stati trattati a Milano dalla corte podestarile. Leggendo il responso si ha l'impressione che anche il consulente condividesse gli scrupoli del Boccacci circa l'applicabilità di un decreto di inusitata asprezza repressiva. Omodei suggeriva al giudicante di ragionare sullo scarso lasso di tempo intercorso tra la pubblicazione del decreto e il fatto criminoso, per concludere che non era possibile applicare la norma in quanto non poteva essere conosciuta dai trasgressori. La non applicazione, aggiungeva Signorolo, avrebbe introdotto un principio di *humanitas* atto a temperare la *duritia verborum* del testo nor-

<sup>43</sup> Quaglioni, *Letteratura consiliare*, pp. 421-422.

<sup>44</sup> Su queste procedure ispettive e di verifica nel Quattrocento rinvio a Covini, *La bilanza dritta*, pp. 269-282.

<sup>45</sup> Vari esempi della diffidenza dei Visconti verso i giuristi, e viceversa, sono illustrati in Storti Storchi, *Giudici e giuristi*, pp. 293, 303-304; sulle contraddizioni, nel XV secolo sforzesco, tra il largo impiego di giuristi nelle pratiche di governo e la persistente diffidenza dell'autorità, Covini, *La bilanza dritta*.

<sup>46</sup> Omodei, *Consilia*, n. 125, f. 91rv.

<sup>47</sup> *Ibidem*, n. 134, f. 94rv.

mativo signorile. Qualche decennio più tardi il giurista pavese Giovan Pietro Ferrari, nella sezione sulle inquisizioni criminali della sua famosa e apprezzata *Aurea practica*, scrisse che il giudicante aveva facoltà di diminuire le pene rispetto al dettato di decreti e statuti: la preoccupazione di arginare un arbitrio signorile troppo spinto era molto sentita dal pensiero legale<sup>48</sup>.

Un tema di grande rilevanza per la costruzione signorile, al quale i giuristi furono chiamati ad applicare i loro strumenti interpretativi, era la concessione delle grazie e delle remissioni di condanne da parte del signore<sup>49</sup>, un potere che aveva bisogno di una riflessione formale dati i fondamenti ancora incerti della dominazione viscontea. Risultava infatti difficile a un civilista “di scuola” assimilare i nuovi signori al *princeps* del diritto romano, e tuttavia nei testi di Omodei qualche passo in questa direzione viene fatto: per convalidare le grazie concesse dai Visconti, il ragionamento del giurista riconduce le concessioni signorili al modello dell’antico *rescripto* imperiale<sup>50</sup>. Lo fa per esempio in un consulto che riguarda gli obblighi del fideiussore per una promessa di liberazione dal carcere di un prigioniero per debiti: qui il teorico milanese definisce *ius novum* il *rescripto* del signore («vigore rescripti seu iuris novi impetrati a magnifico domino regente et dominante in civitate Mediolani...»), dove *rescriptum* è – in generale – il decreto che rispondeva a una supplica<sup>51</sup>. Significativamente, *ius novum* è un termine solitamente riferito al *corpus* delle decretali papali, che ampliava la gamma dei testi della tradizione canonistica<sup>52</sup>. In questo caso però, il consulente giudicava nullo il *rescripto* in quanto la supplica era stata prodotta in dispregio al diritto comune e municipale (*ignominiosa*), e verosimilmente (anche se il giurista non lo dice) il *rescripto* considerato era privo delle clausole derogative che avrebbero superato gli ostacoli delle leggi esistenti.

L’importanza delle clausole derogative è sottolineata in un altro *consilium*, dato in seguito alla petizione di Giacomo del Lago di Brescia contro la concessione di una grazia data dal signore in forma ampia. Bernabò Visconti aveva perdonato Petrino Malverti, già bandito per un reato grave, in virtù del suo valore in guerra. L’atto di grazia ordinava la cancellazione delle sentenze e degli atti da tutti i libri giudiziari, gratuitamente e senza spese del Malverti, che riceveva anche un’immunità<sup>53</sup>. Giacomo del Lago lamentava che l’atto

<sup>48</sup> Ferrari, *Aurea practica*.

<sup>49</sup> Sulle grazie dei signori trecenteschi, Varanini, «*Al magnifico e possente signore*». Sulla definizione teorica e pratica del potere di grazia, Vallerani, *La supplica al signore*; Covini, *De gratia speciali*.

<sup>50</sup> Nell’indice dell’edizione 1521 la voce *rescriptum* rinvia a diversi *consilia*. Un’analisi di questi testi sarebbe utile per analizzare più a fondo clausole e formulari derogativi che il giurista riteneva necessari nei testi della decretazione signorile.

<sup>51</sup> Omodei, *Consilia*, n. 174, f. 123<sup>rv</sup>.

<sup>52</sup> Padoa Schioppa, *Italia ed Europa*, p. 189: «il diritto canonico classico conosce, a partire dagli ultimi decenni del XII secolo, il fenomeno imponente dello *ius novum*, che per opera dei grandi papi legislatori... introdusse regole innovatrici rispetto alla tradizione giuridica del primo millennio della chiesa».

<sup>53</sup> *Ibidem*, n. 154, f. 103<sup>rv</sup>.

dato in forma ampia non gli permetteva di conseguire il compenso che gli sarebbe spettato per la cancellazione delle scritture delle condanne dai libri camerali. Signorolo constatò in primo luogo che la formulazione dell'atto signorile era ineccepibile e che le clausole derogative alle leggi esistenti erano ben giustificate in base a considerazioni di pubblica utilità. Il perdono era stato concesso al Malverti, eccellente soldato, in quanto il suo servizio avrebbe giovato all'intera collettività in un momento di gravi impegni militari<sup>54</sup>, mentre la grazia non sarebbe stata possibile, come volevano la dottrina e la giurisprudenza, se si fosse trattato di reati di ribellione e di falsità. Nel testo del consulto Bernabò Visconti, con una scelta lessicale non innocua, viene definito *princeps*: «non est novum quod princeps possit super delictis et excessibus gratiam et immunitatem prestare et que de iure debet observari». Anche in questo caso Omodei assimila l'atto di grazia bernaboviano al *rescritto* del *princeps*, e così facendo crea un ponte tra la giovane e informe realtà signorile lombarda e la tradizione romanistica, tra i nuovi atti signorili e una tipologia di scrittura ben assodata nella tradizione imperiale romana, il *rescritto*. Parafrasando Cavina, oltre alle «inquietudini filoimperiali» si percepisce nell'Omodei – intellettuale di una stagione di transizione – anche qualche inquietudine “protosignorile”.

##### 5. *Un conflitto tra potenze trecentesche: il fermo di Gasparolo da Verubio*

Alcuni pareri legali di Signorolo Omodei, nella drammatica penuria di fonti sul Trecento lombardo, contengono informazioni e notizie altrimenti non reperibili oppure aprono degli squarci su eventi altrimenti oscuri. È il caso del *consilium* dato a favore di un certo Gasparolo da Verubio, cittadino milanese, che chiedeva un risarcimento alle autorità veneziane<sup>55</sup>. Apparentemente riferito a fatti privati e commerciali, il testo si rivela utile per l'esame dell'esercizio dell'autorità viscontea nell'ambito delle relazioni internazionali.

Il responso asserisce che nel 1357 Gasparolo da Verubio era in partito in nave da Ravenna alla volta di Venezia e, mentre navigava nei pressi del lido di Volano, era stato sorpreso da una tempesta di vento che lo aveva costretto ad abbandonare la nave e a mettersi in salvo raggiungendo la riva. Qui era stato intercettato da «quidam nomine Ioanninus (...) qui, asserens se [esse] officialem dicti communis sub nomine officia communis Venetiarum cepit ipsum Gaspar...». Ossia, asserendo di essere la forza pubblica veneziana (circostanza peraltro verosimile dato che era circondato da un robusto manipolo di fanti

<sup>54</sup> Con una patente del 1368 Bernabò Visconti aveva concesso la grazia a diversi condannati, eccettuati coloro che erano stati puniti per ribellione e tradimento. Anche qui era sottolineato lo scopo di utilità collettiva, ossia permettere ai graziati di partecipare alla difesa territoriale e alla guerra in un momento di pericolo per lo stato: Cognasso, *Ricerche per la storia*, pp. 168-169, n. 29, 8 maggio 1368.

<sup>55</sup> Omodei, *Consilia*, n. 143, ff. 99v-100r, «Commune an teneatur ex facto sui officialis».

armati), lo aveva intercettato, fermato e condotto con la forza in una certa *domus Venetiarum* che dichiarava essere la sua sede d'ufficio. In seguito il Verubio era stato trasferito per mare a Codegorello presso un'abitazione dell'abate di Pomposa e infine tradotto alla casa del podestà di Codigoro e poi a Ferrara, in dominio estense. Qui il milanese era stato giudicato e condannato a pagare «magnam quantitatem pecunie».

L'Omodei esaminava nel dettaglio i patti intervenuti tra i magnifici Bernabò e Galeazzo Visconti e Venezia (e già prima dai loro predecessori), che impegnavano non solo le due dominazioni ma anche le città a loro sottoposte alla reciproca tutela dei sudditi, dando a ognuno la garanzia di poter stare e soggiornare nei luoghi, castelli e città dell'altra dominazione, senza subire danni, con particolare riferimento all'incolumità dei mercanti e alla tutela del libero movimento delle merci<sup>56</sup>. Il Verubio, come suddito dei Visconti e cittadino di Milano, chiedeva il risarcimento della somma indebitamente pagata e del danno per la *captio* di un congiunto. Il giurista sostenne che, se pure le coste in questione non erano sottoposte a Venezia, lo era il mare che le fronteggiava, *quoad iurisdictionem*. Qui seguiva una minuziosa ricognizione delle leggi romane sul diritto marittimo, materia che era ben nota all'Omodei il quale aveva scritto nel 1340 una *questio disputata* sulla legge *Caesar*<sup>57</sup>. Il giurista stabiliva infine il diritto del suddito milanese ad essere risarcito in base al principio della pubblica utilità e interesse, vale a dire il dovere dell'autorità di tutelare e proteggere coloro che si muovevano *per itinera* e il loro buon diritto di viaggiare sicuri e di rifornirsi in base ai patti stipulati tra le due signorie («et ad hoc tendit publica utilitas que dictat publicum interesse sine metu et periculo per itinera comeari»). Infine, Omodei dichiarava che il risarcimento del danno non doveva essere imputato all'ufficiale che aveva intercettato il Verubio, ma all'autorità veneziana, che aveva giurisdizione su quel tratto di mare.

Essendo ben corredato di nomi, cognomi, date e circostanze riscontrabili, il testo si può incrociare con altri documenti. Si scopre allora che Gasparino da Verubio non era un milanese qualsiasi, ma un importante esponente dell'amministrazione viscontea e, a giudicare dalle cariche rivestite, un uomo facoltoso. Nel 1343 era stato tesoriere a Como, dieci anni dopo era podestà di Bologna per conto dell'arcivescovo Giovanni e più tardi diventò collettore di denaro e referendario di Bernabò Visconti<sup>58</sup>. Sono reperibili nella documen-

<sup>56</sup> Editi in *Liber datii mercantie*, pp. XVI-XVII, 126-151 (trattato fra Milano e Venezia del 1317 con estimo di merci) e pp. 140-151, trattato del 1349 che fa seguito a numerose controversie e riforma il precedente, ricordato in Mainoni, *Fra Milano e Venezia*, p. 192.

<sup>57</sup> D. 39,4,15. Le antiche leggi romane consentivano alle autorità di imporre *angarie* e pedaggi alle navi in transito o in attracco nei loro porti, ma in caso di cause di forza maggiore che costringevano allo sbarco si vietavano forme vessatorie di prelievo o ripetizioni di pedaggi già riscossi: Garbarino, *Il diritto romano*.

<sup>58</sup> Era tesoriere a Como nel 1343 (Mainoni, *Economia e politica*, p. 139), podestà a Bologna nel 1353 (*La politica finanziaria*, I, n. 97). Nel 1368-1369 corrispondeva con gli ufficiali di Bergamo per la riscossione della taglia sul clero e faceva acquisti "pubblici" in Valcamonica: *ibidem*, nn.

tazione bergamasca del 1368-69 le sue lettere d'ufficio, dove interloquisce con gli ufficiali locali sia sulle riscossioni di taglie e prestiti sia su importanti acquisti di mercanzie, specialmente metalliche, in Val Camonica e a Iseo.

Gli atti raccolti nei veneziani *Libri commemoriali*<sup>59</sup> (tra cui alcune lettere di Bernabò Visconti) forniscono ulteriori ragguagli. *L'asserito* ufficiale veneziano che aveva arrestato il milanese era Giovanni Morosini, visdomino di Venezia a Ferrara (con autorità giurisdizionale sui veneziani, ma di fatto una spina veneziana nel fianco degli Estensi), e la «magna quantitas denariorum» che il Verubio dovette sborsare per essere liberato dal carcere era una somma davvero ingente, 6.000 ducati d'oro. Inoltre il figlio del Verubio (o un fratello, secondo il consulto) fu tenuto a lungo in ostaggio a Venezia. L'autorità che aveva comminato la condanna era il conestabile del marchese d'Este, Pagano di Castellarano, che agiva per competenza "territoriale". Si spiega dunque l'insistenza del giurista sulla competenza giurisdizionale di Venezia e su una magistratura – il visdomino veneziano a Ferrara – le cui facoltà avevano incerti confini<sup>60</sup>.

La questione, insomma, coinvolgeva un esponente in vista nell'*entourage* signorile milanese alle prese con autorità esterne. Il trattamento riservato al Verubio rischiava di mettere in questione i patti stipulati tra Milano e Venezia. Nel novembre 1358 la vertenza fu affidata al giudizio di due giurisperiti pisani, in veste di arbitri<sup>61</sup>, ma nel 1360 non era ancora risolta e Bernabò Visconti intervenne a favore del proprio funzionario, il quale si trovava a Bologna per attendere ai suoi uffici e non poteva occuparsi della vertenza. Il Visconti fece vive istanze affinché si arrivasse a una soluzione rapida mediante una composizione amichevole, dopodiché le notizie si interrompono<sup>62</sup>.

Il *consilium* di Signorolo interveniva in una fase intermedia della vicenda. Il ragionamento, come sempre, si snodava secondo una logica argomentativa dove i fatti erano ridotti all'osso, mentre abbondavano i puntuali agganci alle opinioni dei teorici e ai testi sacri del *corpus* giustiniano. Ma non mancavano i riferimenti alle leggi vigenti, agli statuti, ai nuovi atti signorili, ai trattati di reciprocità diplomatica e alle concrete circostanze storico-politiche.

Anche in questo caso si constata come l'Omodei, giurista di formazione accademica e teorica, non disdegnava di mettere la propria scienza al servizio dei cambiamenti sociali e istituzionali, in quest'epoca rapidi e a volte tumul-

219, 222, 227, 229, 243, 250 (dagli atti dal registro bergamasco di Giorgio Chizola). Nel 1370 era referendario di Bernabò Visconti (*ibidem*, p. XXIV) e ancora nel 1372 era occupato nella riscossione di denari, *ibidem*, n. 303.

<sup>59</sup> *I libri commemoriali*, t. II, p. 267, n. 255; p. 288, n. 62; pp. 291-292, n. 82; p. 292, n. 84; pp. 309-310, n. 183.

<sup>60</sup> «A Ferrara (...) l'assoluto potere degli Este convive, seppure con faticosa sopportazione, con la presenza di un visdomino veneziano, che non dispone né di una delega di poteri sovrani, né di piena giurisdizione giudiziaria, ma ha una sua *famiglia*, quei fanti e quei birri che intervengono armati dappertutto a cercare contrabbandieri e salinari abusivi»: Berengo, *Il governo veneziano a Ravenna*, p. 11 (con riferimento alla cronaca di Bernardino Zambotti).

<sup>61</sup> *Ibidem*, p. 292, n. 84, 24 novembre 1358.

<sup>62</sup> *Ibidem*, pp. 309-310, n. 183, 27 febbraio 1360.

tuosi; la sua scienza tendeva a dare veste legale a situazioni del tutto nuove, e a volte lo induceva a discostarsi dai sacri principi dei testi romanistici per assumere posizioni più pragmatiche e fattuali.



## Opere citate

- M. Ascheri, *I consilia dei giuristi: una fonte per il tardo Medioevo*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medioevo», 105 (2003), pp. 305-334.
- P. Azario, *Liber gestorum in Lombardia*, a cura di F. Cognasso, in *Rerum Italicarum Scriptores*, 2<sup>a</sup> ed., 16, 4, Bologna 1926.
- G.L. Barni, *La formazione interna dello stato visconteo*, in «Archivio storico lombardo», n.s., 6 (1941), pp. 3-66.
- M. Bellomo, *Profili di giuristi (Medioevo edito e inedito, III)*, Roma 1998.
- M. Bellomo, *Quaestiones in iure civili disputatae. Didattica e prassi colta nel sistema del diritto comune fra Duecento e Trecento*, Roma 2008.
- M. Bellomo, *Inediti della giurisprudenza medievale*, Frankfurt am Main 2011.
- M. Bellomo, *Riccardo da Saliceto*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 87, Roma 2016 (< [www.treccani.it/enciclopedia/riccardo-da-saliceto\\_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/riccardo-da-saliceto_(Dizionario-Biografico)/) >), pp. 198-200.
- M. Berengo, *Il governo veneziano a Ravenna*, in *Storia di Ravenna, IV: Dalla dominazione veneziana alla conquista francese*, a cura di L. Gambi, Venezia 1994, pp. 11-38.
- J. Black, *Absolutism in Renaissance Milan. Plenitude of power under the Visconti and the Sforza 1329-1535*, Oxford 2009.
- M. Cavina, *Inquietudini filoimperiali di Signorolo degli Omodei*, in «Clio», 28 (1992), pp. 89-101.
- F. Cengarle, *Immagine di potere e prassi di governo. La politica feudale di Filippo Maria Visconti*, Roma 2006.
- G. Chittolini, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, in *Statuti, città e territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, D. Willoweit, Bologna 1991, pp. 7-45.
- G. Chittolini, *I capitoli di dedizione delle comunità lombarde a Francesco Sforza: motivi di contrasto tra città e contado* [1978], in G. Chittolini, *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Milano 1996, pp. 39-60.
- G. Chittolini, *Infeudazioni e politica feudale nel ducato visconteo-sforzesco*, in G. Chittolini, *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado*, Milano 2005<sup>2</sup> (1 ed. Torino 1979), pp. 51-94.
- F. Cognasso, *Ricerche per la storia dello stato visconteo*, in «Bollettino della Società pavese di storia patria», 22 (1922), pp. 121-184.
- F. Cognasso, *Note e documenti sulla formazione dello stato visconteo*, in «Bollettino della Società pavese di storia patria», 23 (1923), p. 23-169.
- M. Conetti, *I poteri monarchici nella civilistica del Trecento. Due "consilia" di Jacopo da Belviso e Signorolo degli Omodei*, in *Autorità e consenso. Regnum e monarchia nell'Europa medievale*, a cura di M.P. Alberzoni, R. Lambertini, Milano 2017, pp. 321-343.
- M.N. Covini, *La bilancia dritta. Pratiche di governo, leggi e ordinamenti nel ducato sforzesco*, Milano 2007.
- M.N. Covini, *De gratia speciali. Sperimentazioni documentarie e pratiche di potere tra i Visconti e gli Sforza*, in *Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia*, a cura di M. Vallerani, Roma 2010, pp. 183-206.
- M.N. Covini, *Omodei, Signorolo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 79, Roma 2013, pp. 312-314.
- M.G. Di Renzo Villata, G.P. Massetto, *La facoltà legale. L'insegnamento del diritto civile (1361-1535)*, in *Almum Studium Papiense. Storia dell'Università di Pavia*, vol. I, to. I, a cura di D. Mantovani, Milano 2012, pp. 429-466.
- G. Dolezalek, *Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht bis 1600*, III, Frankfurt am Main 1972.
- G. Felloni, *Ricchezza privata, credito e banche: Genova e Venezia nei sec. XII-XIV*, in *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV*, Atti del convegno internazionale di studi, Genova-Venezia, 10-14 marzo 2000, a cura di G. Ortalli, D. Puncuh, Genova 2001 («Atti della Società ligure di storia patria», n.s., 41, 1), pp. 295-318.
- G.P. Ferrari, *Aurea practica Io. Petri De Ferraris Papiensis I.C. eximii*, Taurini, eredi di Niccolò Bevilacqua, 1587.
- A. Gamberini, *Lo stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali*, Milano 2005.
- A. Gamberini, *Il contado di Milano nel Trecento*, in Gamberini, *Lo stato visconteo*, pp. 153-199.

- A. Gamberini, *La forza della comunità. Statuti e decreti a Reggio in età viscontea*, in Gamberini, *Lo stato visconteo*, pp. 137-152.
- P. Garbarino, *Il diritto romano nel Droit Maritime de l'Europe di Domenico Alberto Azuni*, in «Diritto e storia», 2 (2003) (< <http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/3184> >).
- G. Giulini, *Memorie della città e campagna di Milano*, vol. V, Milano 1856 (ed. anast. Milano 1974).
- A. Lattes, *Due giureconsulti milanesi, Signorolo e Signorino degli Omodei*, in «Rendiconti dell'Istituto Lombardo di Scienze e lettere», s. 2, 32 (1899), pp. 1017-1045.
- Liber datii mercantie Communis Mediolani. Registro del secolo XV*, a cura di A. Noto, Milano 1950.
- I libri commemoriali della Repubblica di Venezia. Regesti*, a cura di R. Predelli, t. II, Venezia 1878.
- P. Mainoni, *Fra Milano e Venezia: un rapporto difficile*, in Mainoni, *Economia e politica nella Lombardia medievale. Da Bergamo a Milano fra XIII e XV secolo*, Cavallermaggiore 1994, p. 185-206.
- P. Mainoni, *Le radici della discordia. Ricerche sulla fiscalità a Bergamo tra XIII e XV secolo*, Milano 1997.
- P. Mainoni, *L'economia di Bergamo tra XIII e XV secolo*, in *Storia economica e sociale di Bergamo, I primi millenni*, II, *Il comune e la signoria*, Bergamo 1999, pp. 257-337.
- G.P. Massetto, *Signorolo degli Omodei*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, a cura di I. Birocchi et al., Bologna 2013, vol. II, pp. 1864-1865.
- M. Meccarelli, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998.
- W.P. Müller, *Signorolus de Homodeis and the medieval interpretation of statutory law*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 6 (1995), pp. 217-232.
- [Signorolo Omodei] *Consilia ac questiones famosissimi utriusque iuris monarche domini Signoroli de Homodeis mediolanensis, s.l., 1521*, a cura di H. Chuchalon [Mediolani, impressa per Io. Angelum Scinzenzeler, impensis Johannis Iacobo et fratrum de Lignano].
- A. Padoa Schioppa, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003.
- G. Petti Balbi, *Simon Boccanegra e la Genova del Trecento*, Genova 1991.
- La politica finanziaria dei Visconti*, a cura di C. Santoro, vol. I, Milano 1976; vol. III, Milano 1983.
- D. Quagliani, *Letteratura consiliare e dottrine giuridico-politiche*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne*, Actes de la table ronde organisée par le Centre national de la recherche scientifique et l'École française de Rome, Roma 1985, pp. 419-432.
- R. Rao, *Signori di popolo. Signoria cittadina e società comunale nell'Italia nord-occidentale, 1275-1350*, Milano 2011.
- P. Rosso, *Forme e luoghi di trasmissione dei saperi a Vercelli fra Tre e Quattrocento*, in *Vercelli fra Tre e Quattrocento*, a cura di A. Barbero, Vercelli 2014, pp. 555-633.
- M. Sbriccoli, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969.
- H. Sieveking, *Studio sulle finanze genovesi nel Medioevo e in particolare sulla Casa di San Giorgio*, in «Atti della Società ligure di storia patria», 36 (1906), [I parte], pp. 4-261.
- P. Silanos, *Percorsi accademici e carriere professionali tra Parma e Pavia. Un aspetto della politica universitaria in età visconteo-sforzesca*, in «Annali di Storia delle Università italiane», 10 (2006) (< [http://www.cisui.unibo.it/annali/10/testi/20Silanos\\_frameset.htm](http://www.cisui.unibo.it/annali/10/testi/20Silanos_frameset.htm) >).
- G. Soldi Rondinini, *Il Tractatus De Principibus di Martino Garati da Lodi*, Milano-Varese 1968.
- F. Somaini, *Processi costitutivi, dinamiche politiche e strutture istituzionali dello stato visconteo-sforzesco*, in G. Andenna, R. Bordone, F. Somaini, M. Vallerani, *Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: la Lombardia*, Torino 1998, (*Storia d'Italia* Utet, VI), pp. 681-825.
- C. Storti Storchi, *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano 2007.
- C. Storti Storchi, *Appunti in tema di "potestas condendi statuta"*, in Storti Storchi, *Scritti sugli statuti lombardi*, pp. 115-138.
- C. Storti Storchi, *Giudici e giuristi nelle riforme viscontee del processo civile per Milano (1330-1386)*, in Storti Storchi, *Scritti sugli statuti lombardi*, pp. 271-402.
- C. Storti Storchi, *Introduzione a Lo statuto di Bergamo del 1353*, in Storti Storchi, *Scritti sugli statuti lombardi*, pp. 403-425.
- M. Vallerani, *La supplica al signore e il potere della misericordia*, in «Quaderni storici», 43 (2009), (numero monografico *Sistemi di eccezione*, a cura di M. Vallerani), pp. 411-441.

- M. Vallerani, Consilia iudicialia. *Sapienza giuridica e processo nelle città comunali italiane*, in «Mélanges de l'École française. Moyen Âge», 123 (2011), pp. 129-149.
- C. Valsecchi, *Oldrado Da Ponte e i suoi consilia. Un'auctoritas del primo Trecento*, Milano 2000.
- G.M. Varanini, «Al magnifico e possente signoro». *Suppliche ai signori trecenteschi italiani fra cancelleria e corte: l'esempio scaligero*, in *Suppliche e "gravamina". Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, a cura di C. Nubola, A. Würigler, Bologna 2002, pp. 65-106.
- G.M. Varanini, *Aristocrazie e poteri nell'Italia centro-settentrionale dalla crisi comunale alle guerre d'Italia*, in R. Bordone, G. Castelnuovo, G.M. Varanini, *Le aristocrazie dai signori rurali ai patriziati*, Roma-Bari 2004, pp. 121-193.
- A. Zorzi, *Le signorie cittadine in Italia (secoli XIII-XV)*, Milano 2010.

Maria Nadia Covini  
Università degli Studi di Milano  
nadia.covini@unimi.it